

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29810-in-definitiva-quindi-nessun-dubbio-ha-il-collegio-circa-la-sottoposizione-degli-appellanti-progettista-e-direttore-dei-lavori-alla-giurisdizione-della-corte-dei-conti-sicuramente-sono-da-consider>

Autore: Lazzini Sonia

In definitiva, quindi, nessun dubbio ha il Collegio circa la sottoposizione degli appellanti progettista e direttore dei lavori alla giurisdizione della Corte dei conti: sicuramente sono da considerare i maggiori responsabili del risarcimento liquidato a

Corte Conti appelli Sicilia, 30.04.2010 n. 128

In definitiva, quindi, nessun dubbio ha il Collegio circa la sottoposizione degli appellanti progettista e direttore dei lavori alla giurisdizione della Corte dei conti: sicuramente sono da considerare i maggiori responsabili del risarcimento liquidato all'impresa per l'anomala conduzione dell'appalto.

Alla luce della ricostruzione cronologica della vicenda, appare infondata la tesi difensiva degli appellanti secondo cui la responsabilità dell'andamento anomalo dell'appalto è da addebitare all'impresa esecutrice. Quest'ultima, infatti, aveva adempiuto al proprio obbligo di predisporre i calcoli statici relativi alle strutture in c.a., come previsto dal Capitolato, ma è a causa delle carenze del progetto esecutivo che non è intervenuta la approvazione degli stessi da parte degli uffici competenti.

Appare, quindi, ininfluenza la mancata valutazione da parte del giudice civile di tale elaborato, del quale l'impresa, quando decise di procedere alla risoluzione del contratto e ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza del lunghissimo lasso di tempo decorso senza potere svolgere alcun lavoro, non poteva comunque fare alcun uso.

Da tutto quanto fin qui esposto, emerge con ogni evidenza la colpa grave dei due professionisti, che hanno svolto i loro incarichi in modo estremamente superficiale, con un comportamento caratterizzato da violazione di precise disposizioni di legge, da omissioni ed inficiato da scelte arbitrarie.

Nella fattispecie i due architetti hanno svolto tanto l'incarico di progettista che di direttore dei lavori. Inoltre, la domanda risarcitoria è relativa al complesso dell'attività professionale svolta e non soltanto a quella riferita alla progettazione, come dimostra la contestazione relativa alla consegna dei lavori, alla loro sospensione e ripresa nonché alla predisposizione della perizia di variante.

E' pacificamente ammesso che il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi

funzionalmente, anche se temporaneamente, inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (vedi per tutte Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781). Diversamente avviene nei confronti del progettista di un'opera pubblica, in quanto non è ravvisabile un rapporto di servizio tra la stazione appaltante e tale progettista, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione. Il rapporto tra il progettista e l'amministrazione conferente è ritenuto, pertanto, di natura meramente privatistica e deriva da un contratto d'opera professionale, che non importa l'inserimento del soggetto nell'organizzazione della amministrazione (cfr. Cass. n. 188/99).

Allorchè, invece la domanda è proposta nei confronti di un soggetto incaricato sia della progettazione che della direzione dei lavori ed investa l'intera attività posta in essere, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori. Il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto, infatti, dà luogo ad una complessiva attività professionale tanto che i doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori, sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista (Cass. civ., Sez. Unite, 20/03/2008, n.7446).

Da tutto quanto fin qui esposto, emerge con ogni evidenza la colpa grave dei due professionisti, che hanno svolto i loro incarichi in modo estremamente superficiale, con un comportamento caratterizzato da violazione di precise disposizioni di legge, da omissioni ed inficiato da scelte arbitrarie.

Passando alla quantificazione del danno erariale, corrispondente al risarcimento liquidato in sede civile dalla Corte di appello di Palermo, la difesa dei due professionisti ne ha contestato l'ammontare richiesto, sostenendo che il Comune in quella sede non si sarebbe adeguatamente difeso. Invero, rileva il Collegio che le poste risarcitorie individuate nella sentenza sono una conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto e costituiscono l'esatto ammontare del danno subito dall'impresa, composto dalle spese sostenute, dal valore dei lavori eseguiti, dal mancato utile (10% delle opere inesequite), dalle spese generali di cantiere, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, oltre ovviamente la rifusione, per il principio della soccombenza legale, delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle successive di esecuzione.

Riconosciuto corrispondente al danno erariale quanto richiesto dal Procuratore regionale nell'atto di citazione, pari ad € 123.764,47, ritiene il Collegio sul punto di dovere parzialmente accogliere l'appello incidentale proposto dal Procuratore generale che ha impugnato il capo della sentenza con il quale è stata determinata a poco meno del 50% della somma sopra indicata, l'ammontare della condanna per i due professionisti

In proposito, questo giudice concorda sulla responsabilità concorrente di tutta la stazione appaltante, che avrebbe dovuto adottare provvedimenti idonei a sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare o quanto meno a cercare di limitare i danni. Tuttavia, non può ritenersi che l'incidenza causale del comportamento dei due professionisti sulla produzione del danno possa essere ritenuta inferiore o pari a quella degli altri organi del Comune, dovendosi ritenere gli appellanti sicuramente i maggiori responsabili del risarcimento liquidato all'impresa per l'anomala conduzione dell'appalto.

Ritiene, allora, il Collegio che l'ammontare del danno addebitato agli architetti non possa essere inferiore al 60% dell'intero danno subito dal Comune, modificando così la condanna al pagamento della complessiva somma di € 74.258,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, pari ad € 37.129,00 ciascuno.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 128 del 30 aprile 2010 pronunciata dalla la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana

Corte dei Conti - Banca dati delle Decisioni
Scarica

Stampa

Torna ai risultati

Home-->Ricerca nei Recuperati-->Risultati--> Provvedimento
Avvia Ricerca

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA Sentenza 128 2010 Responsabilità 30-04-2010

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

composta dai magistrati

dott. Antonino Sancetta	Presidente
dott. Salvatore Cilia	Consigliere
dott. Luciano Calamaro	Consigliere
dott. Luciana Savagnone	Consigliere relatore
dott. Mariano Grillo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 128/A/2010

nel giudizio di appello iscritto al n. 3171/A/Resp. del registro di segreteria, proposto da Giovanni M. e Innocenzo C., elettivamente domiciliati a Palermo, presso lo studio dell'avv. prof. Guido Corso che li rappresenta e difende

contro

il Procuratore regionale della Corte dei conti

avverso

la sentenza n. 1057/2009 del 2 aprile 2009, pubblicata il 24 aprile 2009, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2010 il relatore, cons. Luciana Savagnone, l'avv. prof. Guido Corso ed il P.M. nella persona del dott. Salvatore Marcinnò.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Fatto

Con atto di citazione depositato il 10 novembre 2008, il Procuratore regionale conveniva in giudizio gli architetti Giovanni M. e Innocenzo C., progettisti e direttori dei lavori relativi all'appalto commissionato all'impresa Edil ALFA. S.p.a. per il restauro del Castello nel comune di Mezzojuso. Affermava l'accusa che a causa di carenze progettuali, relative soprattutto alle fondazioni degli edifici, e di errori nella esecuzione delle opere, il Comune di Mezzojuso era stato condannato dal giudice civile, in accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta dall'impresa, al risarcimento del danno. In conseguenza di tale pronuncia il Comune aveva pagato alla Edil ALFA. S.p.a. la somma complessiva di € 123.764,47, comprensiva delle spese legali sopportate per la difesa in giudizio. Di tale importo, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'accusa chiedeva agli architetti la rifusione, nella misura del 50% ciascuno, a titolo di risarcimento del danno erariale subito dal Comune.

Con sentenza n. 1057/2009, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, respinta preliminarmente l'eccezione di prescrizione, affermava la responsabilità dei convenuti e li condannava al pagamento della somma di € 60.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, ripartiti in due quote uguali di € 30.000,00 ciascuno. Il giudice di primo grado, anzitutto, confermava la quantificazione del danno subito dall'impresa come effettuata dal giudice civile, costituito dal rimborso delle spese sostenute, cui sono da aggiungere il valore dei lavori eseguiti, il mancato utile, le spese generali di cantiere e le spese legali dei due gradi di giudizio. Rilevava, poi, che, come era emerso dall'istruttoria svolta sia in sede civile che in sede contabile, le previsioni originarie del progetto non garantivano adeguati margini di sicurezza alla fruibilità della struttura, in considerazione della circostanza che l'immobile si trova in zona sismica. Il Genio Civile, infatti, aveva mosso molteplici osservazioni e prescrizioni in sede di rilascio dell'approvazione dei calcoli statici, restituendo prive di autorizzazione le opere relative a uno dei due corpi dell'edificio al fine di fare modificare radicalmente il sistema delle fondazioni. I due professionisti, non avevano tempestivamente proceduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, cosicché la impossibilità di proseguire i lavori aveva costretto l'impresa a adire il giudice civile per la risoluzione del contratto. Affermava, infine, il giudice di primo grado la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave dei due architetti, i quali avevano svolto il loro incarico di progettisti senza il rispetto delle norme in materia e poi, quali direttori dei lavori, non si erano in alcun modo attivati per ovviare alle lacune progettuali iniziali. Il Collegio, tuttavia, in considerazione delle manchevolezze e dell'inerzia della stazione appaltante e degli apparati comunali, riteneva che il danno da addebitare ai convenuti dovesse essere ridotto nella misura del 50% di quello subito dal comune.

Avverso questa sentenza gli architetti Giovanni M. e Innocenzo C., rappresentati e difesi dall'avv. prof. Guido Corso, hanno proposto appello.

Con il primo motivo il difensore ha eccepito il difetto di giurisdizione, affermando che, poichè secondo la sentenza del giudice civile il danno che aveva subito l'impresa era dipeso soltanto da errori di progettazione, la Corte dei conti difettava di giurisdizione per la nota mancanza di rapporto di servizio tra il progettista e l'Amministrazione.

Con il secondo motivo di appello, è stata riproposta l'eccezione di prescrizione, anch'essa respinta dal giudice di primo grado secondo il quale, trattandosi di danno indiretto, il termine decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza civile di appello. Ha affermato, invece, il difensore degli appellanti

che, tenuto conto della esecutività ex lege della sentenza di primo grado, esecutività che non viene meno con l'appello, il termine di prescrizione decorre dalla data di emissione di quella sentenza e pertanto, poichè l'atto di citazione è stato notificato oltre il quinquennio da tale data il diritto dell'erario è prescritto.

Nel merito, il difensore ha affermato che il progetto è stato predisposto dagli appellanti nel più scrupoloso rispetto dei canoni sull'intervento sui beni architettonici tutelati, mentre è stato l'Ufficio del Genio civile ad ignorare, ai fini delle prescrizioni antisismiche, la distinzione tra nuove costruzioni ed interventi sull'esistente, distinzione contenuta nei decreti ministeriali e nelle circolari esplicative emanate dal Ministero dei lavori pubblici. Ha lamentato, quindi, il difensore che il giudice di primo grado abbia ommesso di approfondire la materia ed abbia tenuto conto solo della consulenza disposta dal P.M., senza valutare adeguatamente le argomentazioni dei consulenti di parte.

Ancora, i progettisti hanno negato di non avere predisposto tempestivamente una perizia di variante, attestando che dopo appena tre settimane dalla nota dell'Ufficio del genio civile, ne avevano predisposto e presentato una, che è stata ignorata dal giudice civile. Affermano, poi, che lo stesso progetto, ritenuto inesequibile per carenze progettuali, è stato posto a base di una nuova gara di appalto, aggiudicata ad altra impresa, che ha eseguito i lavori senza alcuna difficoltà.

Il difensore lamenta, poi, una incertezza da parte del giudice di primo grado sul quadro normativo, sottolineando che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, i calcoli statici relativi alle strutture in c.a. devono essere predisposti dall'impresa, alla quale spetta l'onere di presentarli al Genio civile per l'autorizzazione, e poichè tale autorizzazione condiziona l'inizio dei lavori, bene ha fatto la DL a sospenderli. Ha rilevato che la normativa da applicare era quella regionale e che l'impresa ha agito in violazione dei suoi obblighi giuridici.

Infine, il difensore, contestando il quantum della pretesa risarcitoria, ha sottolineato la carenza della difesa del Comune dinanzi al giudice ordinario, il quale è pervenuto ad una statuizione di condanna ignorando una serie di circostanze a carico dell'impresa che il Comune nel giudizio non aveva neppure rappresentato.

Soltanto in via di estremo subordine, il difensore ha chiesto l'applicazione dell'art. 1, comma 231, l. n. 266/2005.

In data 15 settembre 2009, il Procuratore regionale ha depositato le conclusioni, nelle quali ha contestato i motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto. Nel medesimo atto ha proposto altresì appello incidentale, chiedendo la condanna degli appellanti all'intero danno come quantificato nell'atto di citazione, sostenendo che nella fattispecie non sussiste alcun elemento soggettivo o oggettivo che consenta la riduzione dell'addebito.

All'udienza dibattimentale, l'avv. Guido Corso ed il P.M. hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Diritto

Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dagli appellanti, i quali sostengono che, poichè secondo la sentenza del giudice civile il danno deriva esclusivamente da errori di progettazione, la Corte dei conti è priva del potere di giudicare i professionisti per l'esercizio di tale loro attività professionale.

L'eccezione è infondata.

E' pacificamente ammesso che il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente, anche se temporaneamente, inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (vedi per tutte Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781). Diversamente avviene nei confronti del progettista di un'opera pubblica, in quanto non è ravvisabile un rapporto di servizio tra la stazione appaltante e tale progettista, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione. Il rapporto tra il progettista e l'amministrazione conferente è ritenuto, pertanto, di natura meramente privatistica e deriva da un contratto d'opera professionale, che non importa l'inserimento del soggetto nell'organizzazione della amministrazione (cfr. Cass. n. 188/99).

Allorchè, invece la domanda è proposta nei confronti di un soggetto incaricato sia della progettazione che della direzione dei lavori ed investa l'intera attività posta in essere, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori. Il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto, infatti, dà luogo ad una complessiva attività professionale tanto che i doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori, sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista (Cass. civ., Sez. Unite, 20/03/2008, n.7446).

Nella fattispecie i due architetti hanno svolto tanto l'incarico di progettista che di direttore dei lavori. Inoltre, la domanda risarcitoria è relativa al complesso dell'attività professionale svolta e non soltanto a quella riferita alla progettazione, come dimostra la contestazione relativa alla consegna dei lavori, alla loro sospensione e ripresa nonché alla predisposizione della perizia di variante. In definitiva, quindi, nessun dubbio ha il Collegio circa la sottoposizione degli appellanti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Con il secondo motivo di appello è stata riproposta l'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale in quanto, in considerazione della esecutività ex lege della sentenza emessa in primo grado dal giudice civile, il procuratore della Corte dei conti avrebbe dovuto esercitare l'azione risarcitoria entro cinque anni da quella data.

Anche questa eccezione appare infondata e deve essere respinta.

Nella fattispecie, il danno contestato agli odierni appellanti consiste nell'ammontare del risarcimento, oltre le spese legali sostenute, pagato dal Comune di Mezzojuso all'impresa Edil.ALFA. per effetto della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 316 depositata il 17 aprile 2001, passata in giudicato per mancato ricorso per Cassazione: si tratta, pertanto, di danno c.d. indiretto in quanto cagionato dal presunto responsabile ad un terzo nei cui confronti l'Amministrazione è tenuta al risarcimento.

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti, SS.RR. n. 848/A/1993; Sez.I, n. 84/1994; Sez.I, n. 75/1996; Sez. Lazio, n. 2/1995; Sez. Lombardia, n. 355/1996; Sez. Veneto, n. 236/1998; Sez.Toscana, n. 1005/1999), che questa Sezione ha già ritenuto più volte di dovere condividere (vedi per tutte Sent. n. 83 del 3 maggio 2001), il momento in cui tale danno si concretizza, divenendo certa la diminuzione patrimoniale per l'amministrazione, è quello in cui insorge l'obbligo giuridico di risarcire il terzo.

Tale obbligo emerge nella sua pienezza nel momento in cui il debito si sia evidenziato nell'an e nel quantum con la sentenza definitiva di condanna della pubblica amministrazione a risarcire un terzo di

un danno prodotto per inadempimento contrattuale o per fatto illecito del proprio dipendente o per altra causa.

E' questo il momento in cui il danno erariale acquista le caratteristiche della certezza e dell'attualità, proprietà che non possiede prima del passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, anche se provvisoriamente esecutiva, e da cui ha inizio il decorso dei termini prescrizionali ai fini dell'azione nei confronti del responsabile del danno.

Nella fattispecie, poiché la sentenza è stata depositata il 17 aprile 2001 e, decorso il termine per proporre ricorso per Cassazione, è divenuta definitiva il 17 giugno successivo, il quinquennio per potere proporre utilmente l'azione di responsabilità amministrativa non era ancora decorso alla data del 30 marzo 2006, giorno della costituzione in mora dei convenuti.

Nel merito, la difesa degli appellanti ha sostenuto, anzitutto, che il progetto e la successiva direzione dei lavori sono stati svolti nel rispetto delle norme dettate dalle disposizioni legislative in materia, normativa che non è stata approfondita nella sentenza di primo grado. In particolare gli appellanti hanno lamentato che il giudice ha assunto come metro di valutazione del progetto il parere negativo del Genio civile, nel quale però si ignora la distinzione, ai fini della prescrizioni antisismiche, tra nuove costruzioni ed interventi sull'esistente, distinzione già presente nella legge 2 febbraio 1974, n. 64. Hanno citato, altresì, il D.M. 16 gennaio 1996, avente ad oggetto le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, che, con riferimento agli interventi di restauro statico su edifici di carattere monumentale ricadenti in zona sismica, svincola l'esecuzione dell'intervento dagli obblighi previsti per le nuove costruzioni. I medesimi concetti sarebbero stati ribaditi anche nella circolare esplicativa (n. 65 /AA.GG. del 10 aprile 1997), dove al punto riguardante gli interventi di miglioramento, si è osservato che per i beni architettonici "le tecniche di intervento devono tenere conto in modo compiuto dei caratteri architettonici e storico-artistici di detti beni".

Osserva il Collegio che, in effetti, nella normativa in materia di lavori pubblici in zone a rischio sismico, il legislatore ha sempre distinto tra nuove costruzioni ed edifici esistenti, dettando, nell'ambito di questi ultimi, per gli edifici aventi interesse archeologico, storico o artistico, una disciplina giuridica parzialmente differente. Tuttavia, per determinare le disposizioni che obbligatoriamente devono essere rispettate ai fini della sicurezza d'uso del fabbricato, occorre distinguere il tipo di intervento da eseguire.

Nella legge del 1974, n. 64, nel Capo I (artt. 3-13) venivano dettate le disposizioni relative alle nuove costruzioni, nel Capo II (artt. 14-16) era indicata la normativa da seguire nel caso di sopraelevazioni e riparazioni, dedicata evidentemente agli edifici già esistenti tra cui gli edifici di speciale importanza artistica. Per questi ultimi l'art. 16 disponeva che per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione restavano ferme le disposizioni vigenti in materia.

Dalla lettura di tale disposizione si evince, pertanto, che soltanto per i lavori di mera "riparazione", e cioè per i lavori che tendono "a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche" (art. 15 medesima legge), potevano non osservarsi le prescrizioni antisismiche.

La medesima distinzione, con maggiori specificazioni, viene operata dalle norme entrate in vigore successivamente, costituite dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986, contenente le norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche.

In particolare al punto C.9. sono disciplinati gli interventi sugli edifici esistenti, distinguendo tra interventi che necessitano di adeguamento e interventi di miglioramento.

Nel punto C.9.1. sono fornite le definizioni delle due tipologie di interventi, in particolare è fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque intenda:

- a) sopraelevare o ampliare l'edificio;
- b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall'intervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%;
- c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;
- d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implicino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso.
- e) effettuare interventi strutturali rivolti a reintegrare l'organismo edilizio esistente nella sua funzionalità strutturale mediante un insieme sistematico di opere.

Si definisce, invece, intervento di miglioramento l'esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza, senza peraltro modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale.

Corrispondentemente alla diversità di interventi da apportare al fabbricato, le disposizioni relative ai progetti esecutivi dei lavori prevedono che per le opere soggette all'adeguamento il progetto sia completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. Quest'ultima può essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica per gli edifici in muratura ordinaria che allo stato di fatto o dopo l'avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo eventualmente progettate, posseggano particolari requisiti costruttivi, in mancanza dei quali la verifica sismica è obbligatoria.

Diversamente, nel caso di interventi di miglioramento, il progetto deve contenere la documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento ma limitatamente alle opere interessate e nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell'edificio.

Disposizioni normative sostanzialmente identiche sono previste nel Decreto ministeriale 16 Gennaio 1996, avente anch'esso ad oggetto "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", citato dalla difesa dei due progettisti.

Nella fattispecie in esame, l'intervento previsto nel progetto presentato dai due appellanti consisteva nelle opere di restauro del Castello di Mezzojuso. In breve, utilizzando la muratura originaria del fabbricato, venivano realizzati due corpi di fabbrica da adibire a biblioteca comunale e sala conferenze: il progetto prevedeva il consolidamento dell'opera di sostegno, attraverso la messa in opera di pali in fondazione, la costruzione di pareti aggiuntive, anch'esse con fondazione su pali, una sopraelevazione e una struttura portante di copertura, in atto inesistente, oltre la realizzazione di tutti gli impianti, comprese le cisterne per l'approvvigionamento idrico.

Dall'esame degli interventi da realizzare appare evidente che non si tratta di apportare ai fabbricati "miglioramenti", ma piuttosto di effettuare interventi strutturali, attraverso la realizzazione di opere espressamente previste nel punto C.9.1. del decreto ministeriale citato, al fine di un radicale mutamento d'uso dell'immobile, interventi che, quindi, impongono l'adeguamento alla normativa antisismica, nelle modalità previste dalle disposizioni sopra indicate.

In proposito, occorre precisare che la circolare esplicativa n. 65 del 10 aprile 1997, della quale un ampio stralcio viene riportato nella memoria difensiva, relativamente alle opere da realizzare sui beni architettonici, secondo cui “le esigenze della conservazione sono in certi casi da anteporre a quelle della sicurezza” cosicché “non è necessario adeguare i livelli di sicurezza dell’edificio monumentale a quelli minimi fissati dalla normativa per gli edifici di nuova costruzione, bensì è sufficiente che i livelli di sicurezza vengano semplicemente migliorati rispetto a quelli antecedenti all’intervento” si riferisce esclusivamente agli interventi di miglioramento e non a quelli che richiedono un adeguamento delle strutture.

In conclusione appare evidente che per garantire idonei margini di sicurezza alla fruizione della nuova costruzione, il progetto delle opere avrebbe dovuto prevedere l’adeguamento alle prescrizioni imposte dalle norme antisismiche, ed in tal senso si è espresso il Genio civile nel parere negativo reso in data 10 gennaio 1994.

L’esigenza di rendere sicura l’intera struttura emerge non solo dalla lettura degli elaborati progettuali, ma anche dalla fitta corrispondenza intercorsa tra l’impresa e la Direzione dei lavori e dalle motivate sospensioni dei lavori, susseguitesi al fine di attendere l’eliminazione dei difetti che avevano ostacolato l’approvazione dei calcoli delle strutture in cemento armato da parte dell’ufficio del Genio civile.

Accertata, pertanto, la ineseguibilità dell’originario progetto, occorre che la D.L. lo modificasse con una perizia di variante, prevedendo anche il prezzo di tutte le nuove categorie di lavori.

In proposito, risulta dall’esame degli atti che la DL aveva individuato per il corpo più piccolo “B” la possibilità di un superamento degli ostacoli attraverso la predisposizione di una perizia di variante, rinviando ad una successiva seconda perizia di variante e suppletiva la risoluzione dei problemi relativi al corpo di maggiori dimensioni “A”. Tuttavia tale prima perizia non venne mai predisposta, né la DL, più volte sollecitata dall’impresa, formulò per le categorie di lavori non previste nel progetto originario, in attuazione dei calcoli approvati dall’ufficio del Genio civile, limitatamente al corpo “B” il verbale dei Nuovi prezzi. Successivamente, restituiti non visti i calcoli del c.d. corpo “A”, la D.L. propose anche per tale corpo di fabbrica la stessa soluzione proposta per il corpo più piccolo, redigendo infine un’unica perizia di variante e suppletiva, che secondo quanto affermato dallo stesso architetto M., venne inviata alla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. solo il 28 gennaio 1994, data in cui, in attesa del nulla osta, i lavori vennero nuovamente sospesi.

Alla luce della ricostruzione cronologica della vicenda, appare infondata la tesi difensiva degli appellanti secondo cui la responsabilità dell’andamento anomalo dell’appalto è da addebitare all’impresa esecutrice. Quest’ultima, infatti, aveva adempiuto al proprio obbligo di predisporre i calcoli statici relativi alle strutture in c.a., come previsto dal Capitolato, ma è a causa delle carenze del progetto esecutivo che non è intervenuta la approvazione degli stessi da parte degli uffici competenti.

Dal canto suo la DL, che sin dal 23 febbraio 1993, data della prima sospensione dei lavori, conosceva il problema relativo ai calcoli statici delle strutture, predispose la perizia di variante e suppletiva solo alla fine di gennaio 1994, perizia che, peraltro, non poteva essere presa in alcuna considerazione se prima non veniva concesso il nulla osta della Soprintendenza. Appare, quindi, ininfluenza la mancata valutazione da parte del giudice civile di tale elaborato, del quale l’impresa, quando decise di procedere alla risoluzione del contratto e ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza del lunghissimo lasso di tempo decorso senza potere svolgere alcun lavoro, non poteva comunque fare alcun uso.

Da tutto quanto fin qui esposto, emerge con ogni evidenza la colpa grave dei due professionisti, che hanno svolto i loro incarichi in modo estremamente superficiale, con un comportamento caratterizzato da violazione di precise disposizioni di legge, da omissioni ed inficiato da scelte arbitrarie.

Passando alla quantificazione del danno erariale, corrispondente al risarcimento liquidato in sede civile dalla Corte di appello di Palermo, la difesa dei due professionisti ne ha contestato l'ammontare richiesto, sostenendo che il Comune in quella sede non si sarebbe adeguatamente difeso. Invero, rileva il Collegio che le poste risarcitorie individuate nella sentenza sono una conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto e costituiscono l'esatto ammontare del danno subito dall'impresa, composto dalle spese sostenute, dal valore dei lavori eseguiti, dal mancato utile (10% delle opere ineseguite), dalle spese generali di cantiere, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, oltre ovviamente la rifusione, per il principio della soccombenza legale, delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle successive di esecuzione.

Riconosciuto corrispondente al danno erariale quanto richiesto dal Procuratore regionale nell'atto di citazione, pari ad € 123.764,47, ritiene il Collegio sul punto di dovere parzialmente accogliere l'appello incidentale proposto dal Procuratore generale che ha impugnato il capo della sentenza con il quale è stata determinata a poco meno del 50% della somma sopra indicata, l'ammontare della condanna per i due professionisti.

In proposito, questo giudice concorda sulla responsabilità concorrente di tutta la stazione appaltante, che avrebbe dovuto adottare provvedimenti idonei a sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare o quanto meno a cercare di limitare i danni. Tuttavia, non può ritenersi che l'incidenza causale del comportamento dei due professionisti sulla produzione del danno possa essere ritenuta inferiore o pari a quella degli altri organi del Comune, dovendosi ritenere gli appellanti sicuramente i maggiori responsabili del risarcimento liquidato all'impresa per l'anomala conduzione dell'appalto.

Ritiene, allora, il Collegio che l'ammontare del danno addebitato agli architetti non possa essere inferiore al 60% dell'intero danno subito dal Comune, modificando così la condanna al pagamento della complessiva somma di € 74.258,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, pari ad € 37.129,00 ciascuno.

In virtù del principio della soccombenza legale, gli appellanti devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 501,86 (cinquecentouno/86).

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'appello principale proposto da Giovanni M. e Innocenzo C. avverso la sentenza in epigrafe.

ACCOGLIE

parzialmente l'appello proposto dal Procuratore generale e per l'effetto, condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune di Mezzojuso, della somma di € 37.129,00 ciascuno, con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino al soddisfo.

Condanna, altresì, i predetti appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 501,86.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2010.

L'ESTENSORE

f.to (Luciana Savagnone)

IL PRESIDENTE

f.to (Antonino Sancetta)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 30/04/2010

Il Direttore della Cancelleria

f.to (dott. Nicola Daidone)

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA Sentenza 128 2010 Responsabilità 30-04-2010

[Aiuto in linea](#) | [Contatti](#) | [Avvertenze](#)